



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 2647 / 2024

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA DITTA POLETTI ALDO S.R.L. PER L'INSTALLAZIONE SITA NEL COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VE) VIA PACINOTTI N. 6 - RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES COMMA 3 LETT.A9 DEL D.LGS. 152/2006

Il Dirigente

Visti :

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vii la determinazione n. 226 del 26/01/2024 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 11.06.2024, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

NICOLA TORRICELLA il 26/09/2024 14:58:19 ai sensi dell’art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2024 / 2647 del 26/09/2024

Prot.: 2024 / 61030 del 26/09/2024

Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamata la seguente normativa in materia ambientale:

Autorizzazione Integrata Ambientale

- i la L.R. n. 12 del 27.05.2024, in particolare l'art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- iii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- v la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (pubblicata sulla GUUE il 17.08.2018);
- vi il D.M. 95 del 15.04.2019, “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152”, che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;
- vii la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- viii l'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- ix il decreto direttoriale della Regione del veneto n. 108/2018 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;

Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA

- x il D.M. 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell'inquinamento*”.
- xi il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie*”.

ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

- xii l'art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che "le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma";
- xiii la D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con la quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05";

Gestione dei rifiuti

- xiv la parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 208, recante disciplina dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xv il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xvi l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- xvii il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- xviii le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste" del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 "i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico" da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- xix la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 "*Nuove norme in materia di gestione rifiuti*";
- xx la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Tutela delle acque dall'inquinamento

- xxi recante "Norme in materia ambientale" e comprendente, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, e in particolare:
 - l'articolo 124 del decreto stesso recante *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - l'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che dà facoltà alle Regioni di determinare in quali casi le acque meteoriche di dilavamento siano da sottoporre a specifico trattamento e a conseguente autorizzazione allo scarico;
- xxii il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - secondo il quale compete al Presidente della Provincia la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;
- xxiii la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con la quale è stato approvato il piano di tutela delle acque pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione stessa 8 dicembre 2009, n. 100 ed in particolare l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - con il quale la Regione Veneto ha dato attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 152/06;

Emissioni in atmosfera

- xxiv la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- xxv il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- xxvi il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- xxvii il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che “le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”;
- xxviii la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e ss.mm.ii;
- xxix il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*”;

Impatto acustico

- xxx la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- xxxi conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Noventa di Piave. ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 42 del 03.08.20005 e aggiornato con Delibera di Consiglio n. 83 del 27.12.2023.

Rischio da incidente rilevante

- xxxii il Decreto Legislativo 26.06.2015, n. 105 “*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*”;

Visto che:

- i con determinazione prot. n. 81494 del 02.10.2015 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla realizzazione di potenziamento dell'attività di recupero e trattamento rifiuti speciali e contestualmente è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Poletto Aldo Srl ai sensi dell'art. 29 ter c. 1 del medesimo D.Lgs. presso l'installazione esistente sita a Noventa di Piave in Via Pacinotti n. 6, per la nuova attività IPPC:
- Categoria 5.1 – Attività – Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art.1, paragrafo , della Direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della Direttiva 75/442/CEE e nella Direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- ii con prot. n. 108177 del 22.12.2016 è stata modificata l'Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. 81494 del 02.10.2015 a seguito di istanza presentata con prot. n. 90709 del 25.10.2016;
- iii con prot. n. 44301 del 19.05.2017 la ditta Poletto Aldo Srl ha richiesto una modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale consistente nella variazione del posizionamento di n. 10 serbatoi di stoccaggio di materie prime e di prodotti finiti;
- iv con prot. 82917 del 29.09.2017 è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale,

Vista la domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) presentata ai sensi dell'art. 29 – *octies* c. 3 lett. a) del D.Lgs. 152/06 per il tramite del SUAP competente in data 13.07.2022, pervenuta a questa Amministrazione in data 14.07.2022 ed acquisita agli atti con protocollo n. 41325 del 15.07.2022;

Considerato che con nota prot. n. 51335 del 08.09.2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA ed è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi del D.Lgs. 152/06 –

art. 29-quater comma 5 e della L. 241/90 art. 14 e segg., in forma simultanea ed in modalità sincrona, per l'esame congiunto dell'istanza e contestualmente è stata convocata la prima riunione in data 13.10.2022;

Visto che con nota prot 63176 del 28.10.2022 è stato trasmesso il verbale prot. n. 63040 del 27.10.2022 della riunione del 13.10.2022, e sono state richieste integrazioni all'istanza e contestualmente è stata convocata una seconda riunione della Conferenza dei Servizi in data 15.11.2022;

Considerato che con nota prot. 72510 del 12.12.2022 è stato trasmesso il verbale prot. n. 71205 del 05.12.2022 della Conferenza dei Servizi e contestualmente sono state richieste integrazioni documentali;

Visto che con note acquisite con prot. n. 17778, n.17779 e n. 17783 del 13.03.2023 la ditta Poletto Aldo Srl ha presentato la documentazione integrativa;

Dato atto che con nota acquisita con prot. 34158 del 18.05.2023 l'ARPAV - Area Tecnica Gestionale – UO Economia Circolare e Ciclo dei rifiuti, EoW e sottoprodotti ha evidenziato che la documentazione integrativa fornita dalla ditta, per quanto riguarda l'aspetto EoW, non contiene elementi sufficienti per la formulazione del parere di competenza di cui alla L.128/2019 e alle Linee Guida SNPA n. 41/2022, e che pertanto tale pratica, per poter essere procedibile necessita di un maggior dettaglio descrittivo rispetto a condizioni e criteri dettagliati.

Considerato che con prot. 36427 del 25.05.2023 è stato richiesto alla ditta Poletto Aldo Srl di integrare la documentazione presentata con quanto richiesto da l'ARPAV - Area Tecnica Gestionale – UO Economia Circolare e Ciclo dei rifiuti, EoW e sottoprodotti con prot. 34158 del 18.05.2023. Visto che con prot. 62163 del 15.09.2023 sono state acquisite le integrazioni richieste con prot. 36427 del 25.05.2023;

Considerato che con prot. 76800 del 10.11.2023 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 23.11.2023;

Visto che con nota acquisita con prot. 79395 del 22.11.2023 è pervenuto dall'ARPAV - Area Tecnica Gestionale – UO Economia Circolare e Ciclo dei rifiuti, EoW e sottoprodotti il parere sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

Visto che con nota prot 86176 del 20.12.2023 è stato trasmesso il verbale prot n. 86088 del 20.12.2023. della riunione del 23.11.2023, e sono state richieste integrazioni all'istanza;

Visto che con prot. 3966 del 20.01.2024 sono state acquisite le integrazioni richieste, trasmesse alla Scrivente Amministrazione ed agli Enti in indirizzo;

Visto che con prot. 16831 del 12.03.2024 è stata convocata per il 27.03.2024 la riunione della Conferenza dei Servizi;

Dato atto che con nota acquisita con prot. 20123 del 26.03.2024 l'ARPAV Dipartimento Rischi Tecnologici e Fisici – UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi ha trasmesso il proprio parere nel quale chiede di prevedere nel provvedimento una specifica prescrizione relativa all'invio, entro un congruo termine, di una relazione geologica e idrogeologica sito specifica, sottoscritta da professionista abilitato, finalizzata alla proposta di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo che sarà valutata dagli Enti.

Visto che con nota 31024 del 14.05.2024 è stato trasmesso il verbale prot. 30666 del 13.05.2024 della sopracitata riunione e contestualmente sono state richieste integrazioni e chiarimenti alla ditta;

Viste le integrazioni presentate dalla ditta Poletto Aldo Srl con prot. 38396 del 12.06.2024;

Visto che con prot. 44844 del 12.07.2024 è stata convocata la riunione decisoria della Conferenza dei servizi per il giorno venerdì 26.07.2024;

Dato atto che con prot. 48263 del 29.07.2024 la ditta ha presentato la revisione Rev 09 del PMC;

Considerato che con nota acquisita con prot. 48272 del 29.07.2024 è pervenuto il parere dell'ARPAV Dipartimento Rischi Tecnologici e Fisici – UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi sul PMC Rev 09;

Considerato che a seguito della Conferenza dei Servizi del 26.07.2024 l'ARPAV Dipartimento Rischi Tecnologici e Fisici – UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi ha trasmesso il **Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 10 del 01.08.2024**, aggiornato dalla scrivente Struttura alla luce delle determinazioni della quinta e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26.07.2024, ed ha espresso parere favorevole.

Visto che con nota prot. 49443 del 05.08.2024 è stato trasmesso il verbale prot. 49250 del 02.08.2024 della Cds del 26.07.2024;

Ritenuto di:

- i adottare, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 c.5 e degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990, ad esito della seduta del 26.07.2024, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. 49250 del 02.08.2024 trasmesso con nota prot. 49443 del 05.08.2024;
- ii dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-*quater*-e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/06, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06);
 - Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/06);
 - Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06);

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n.390762540 e successive appendici emessa da Generali Italia SpA con scadenza il 01.10.2027 e dalla polizza RCI n. 1/58697/60/124805988 emessa da UnipolSai Assicurazioni per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 30.11.2024;

Dato atto che la Ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO14001 rilasciata il 07.06.2006 e con scadenza il 15.02.2027;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 29.09.2024, risulta rispettato;

DETERMINA

1

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29- *octies*, comma 3, lett. a), è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Poletto Aldo Srl, con sede legale in Comune di San Donà di Piave - Via Don Minzoni n. 13, C.F. 01840400277 per l'installazione esistente, sita in Comune di Noventa di Piave via Pacinotti 6 , al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria: Gestione dei rifiuti – Attività 5.1 – Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
 - f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (R5);

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ricevimento dello stesso ed è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie citate in premessa.

2

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determina del Dirigente dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia n. 3584/2017 prot. n. 82917 del 29.09.2017.

3

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **12 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art. 29-*octies*, comma 9 del D.Lgs. 152/06.

Almeno 180 giorni prima del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria, nonché dall'estensione delle garanzie finanziarie prestate. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti non potrà superare **30 Mg/giorno** e le **60.000 Mg/anno**;
- 2) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 3) Ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, la Regione del Veneto, lo SPSAL dell'A.U.L.S.S. n. 4 e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata. In caso di incidente rilevante la comunicazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 è da intendersi sostitutiva della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 29-undecies a condizione che venga inviata anche a tutti gli Enti sopra menzionati;
- 4) Il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di stoccaggio/ trattamento dei rifiuti, sulla linea di depurazione acque e sul sistema di scarico delle stesse, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2, 3, 8 e 9; nel medesimo registro dovranno essere annotate:
 - le operazioni di sostituzione delle soluzioni utilizzate nelle torri di lavaggio efferenti ai camini n. 1, 2 e 3 indicando la destinazione delle soluzioni esauste;
 - le produzioni effettuate nei reattori afferenti ai camini n. 1, 2 e 3;
- 5) Dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitarie;
- 6) Dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal "Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 10 del 01.08.2024" allegato al presente provvedimento, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 7) **Entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione e all'ARPAV Dipartimento Rischi Tecnologici e Fisici – UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi una procedura finalizzata a ridurre la possibilità di un'eventuale reazione tra sostanze incompatibili, anche a seguito di errori operativi nel momento in cui le acque di lavaggio saranno utilizzate per successive lavorazioni.
- 8) I serbatoi/IBC contenenti le acque di lavaggio dovranno essere sempre identificati con una specifica etichetta.
- 9) **Entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato nella Conferenza dei Servizi del 26.07.2024;
- 10) **Entro 180 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione e all'ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi - Area EST (USACE), con riferimento ai monitoraggi previsti ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006, una relazione geologica e idrogeologica sito specifica, sottoscritta da professionista abilitato, finalizzata alla proposta di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo. La relazione e la successiva proposta saranno oggetto di valutazione da parte dell'ARPAV;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 3, 8 e 9;
- 2) Il camino n. 9 relativo al combustore catalitico può essere utilizzato solo in alternativa ad uno dei camini n. 1, 2 e 3;

- 3) Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 4) La ditta dovrà eseguire **analisi semestrali** alle emissioni afferenti ai camini n. 1, 2, 3, 8 e 9, come previsto dal “Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 10 del 01.08.2024” allegato al presente provvedimento. Le stesse dovranno essere corredate da una dichiarazione per ciascun camino che precisi il tipo di produzione in esecuzione al momento delle analisi, che renda ragione del fatto che soltanto alcuni degli inquinanti previsti nella tabella di cui all'Allegato 1a sono stati ricercati e rilevati. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 4 lett. a-4) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare; qualora, per soli motivi d'urgenza di produzione, la ditta non riesca a rispettare tale anticipo, il preavviso potrà essere inferiore ai 15 giorni a condizione che detta comunicazione sia trasmessa contestualmente, oltre che tramite PEC all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, anche all'indirizzo dpve.ucave@arpa.veneto.it; la comunicazione dovrà essere inviata almeno contestualmente a quella inviata al laboratorio incaricato all'effettuazione delle analisi;
- 5) La ditta dovrà eseguire **analisi semestrali** per la ricerca del parametro “*polveri*” alle emissioni afferenti al camino n. 8 e per il parametro “*ammoniaca*” alle emissioni afferenti ai camini n. 1, 2, 3 e 9. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 4 lett. a-4) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare; qualora, per soli motivi d'urgenza di produzione, la ditta non riesca a rispettare tale anticipo, il preavviso potrà essere inferiore ai 15 giorni a condizione che detta comunicazione sia trasmessa contestualmente, oltre che tramite PEC all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, anche all'indirizzo dpve.ucave@arpa.veneto.it; la comunicazione dovrà essere inviata almeno contestualmente a quella inviata al laboratorio incaricato all'effettuazione delle analisi;
- 6) Durante l'esercizio, gli scrubber afferenti ai camini n. 1, 2 e 3 dovranno essere tenuti in funzione a pressione costantemente inferiore a quella esterna ed il tipo di soluzione impiegata dovrà essere di volta in volta adeguato agli inquinanti da abbattere;
- 7) Qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- 8) Qualora siano attesi inquinanti diversi da quelli normati dal presente provvedimento, gli stessi dovranno essere inferiori ai limiti previsti dall'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, nonché dalle Best Available Techniques di settore;
- 9) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli previsti dalla norma e dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla presente come indicato nella premessa. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;
- 10) Tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento;
- 11) L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;

- 12) L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 13) Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360, H360D, H360F, H360DF, H360Df, H360dF devono essere sostituiti quanto prima con sostanze o miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate;
- 14) Nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
- 15) I punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell' Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 16) Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;

Ulteriori prescrizioni

- 17) **Entro 60 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà trasmettere, tramite il SUAP, un elenco delle materie prime impiegate solo nel miscelatore afferente al camino n. 8;
- 18) **Entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà trasmettere, tramite il SUAP, alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano di gestione degli odori per prevenire, gestire e monitorare le emissioni odorigene in analogia a quanto previsto dalle BAT di settore n. 10 e n. 12;
- 19) **Entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà trasmettere, tramite il SUAP, alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un progetto per l'adeguamento delle emissioni del parametro "polveri" provenienti dal camino n. 8 al fine di rientrare nel limite previsto dai BAT AELs di 5mg/Nm³;
- 20) **Entro 90 giorni dal primo utilizzo nel ciclo produttivo e/o emissione in atmosfera delle sostanze "cromo VI", "miscele cromiche", "cobalto nitrato", "cobalto in polvere", "idrossicarbonato di nichel", "nichel carbonato", "nichel nitrato", "piombo e suoi composti", "acetic acid, cobalt (2+) salt tetrahydrate"** dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, alla Scrivente Amministrazione, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all'ULSS competente per il territorio una relazione di comparazione chimica e di pericolosità delle medesime sostanze con una di quelle elencate in tabella A1 dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, al fine della definizione del relativo limite di emissione ai sensi dell'art. 271 comma 6 del medesimo decreto. Tale relazione dovrà essere corredata di copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti ai camini n. 1, 2, 3 e 9 eseguite per la ricerca di dette sostanze. Tali analisi dovranno essere relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni;
- 21) **Entro 90 giorni dal primo utilizzo nel ciclo produttivo e/o emissione in atmosfera delle sostanze "cromo VI", "cobalto in polvere", "idrossicarbonato di nichel", "nichel carbonato", "piombo e suoi composti", "acetic acid, cobalt (2+) salt tetrahydrate"** dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, alla Scrivente Amministrazione, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all'ULSS competente per il territorio una relazione di comparazione chimica e di pericolosità delle medesime sostanze con una di quelle elencate in tabella A1 dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, al fine della definizione del relativo limite di emissione ai sensi dell'art. 271 comma 6 del medesimo decreto. Tale relazione dovrà essere corredata di copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti al camino n. 8 eseguite per la ricerca di dette sostanze. Tali analisi dovranno essere relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni;
- 22) **Entro 90 giorni dal primo utilizzo di "zinco" nel ciclo produttivo**, la ditta dovrà trasmettere, tramite il SUAP, alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, copia dei certificati di analisi alle emissioni eseguite per il camino effettivamente impiegato per la produzione tra i camini n. 1, 2, 3 e

9, ricercando il parametro “zinco”. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell’impianto durante le prove. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all’ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare; qualora, per soli motivi d’urgenza di produzione, la ditta non riesca a rispettare tale anticipo, il preavviso potrà essere inferiore ai 15 giorni a condizione che detta comunicazione sia trasmessa contestualmente, oltre che tramite PEC all’ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, anche all’indirizzo dpve.ucave@arpa.veneto.it; la comunicazione dovrà essere inviata almeno contestualmente a quella inviata al laboratorio incaricato all’effettuazione delle analisi;

- 23) **Con un anticipo di almeno 60 giorni dall’implementazione di una nuova produzione** non ricadente tra quelle allegate nella comunicazione di cui il prot. n. 3966 del 22.01.2024 citato in premessa, la ditta dovrà comunicare, tramite il SUAP, alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia la data di inizio produzione, indicando altresì le materie prime, i reattori ed i camini d’impiego, gli inquinanti attesi ed allegando le schede di sicurezza delle predette materie prime;
- 24) **Entro due anni dall’implementazione di una nuova produzione** di cui al punto precedente, la ditta dovrà trasmettere, tramite il SUAP, alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia una copia dei certificati di analisi alle emissioni eseguite per il camino effettivamente impiegato per la produzione tra i camini n. 1, 2, 3, 8 e 9, ricercando tutti gli inquinanti che la caratterizzano. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell’impianto durante le prove. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 4 lett. a-4) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all’ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare; qualora, per soli motivi d’urgenza di produzione, la ditta non riesca a rispettare tale anticipo, il preavviso potrà essere inferiore ai 15 giorni a condizione che detta comunicazione sia trasmessa contestualmente, oltre che tramite PEC all’ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, anche all’indirizzo dpve.ucave@arpa.veneto.it; la comunicazione dovrà essere inviata almeno contestualmente a quella inviata al laboratorio incaricato all’effettuazione delle analisi;
- 25) **Ogni anno** la ditta dovrà presentare, tramite il SUAP, alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia l’elenco di tutte le produzioni svolte suddivise per ciascuna camino;
- 26) **Ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare, tramite il SUAP, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 271, comma 7-bis, alla Scrivente Amministrazione una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze ricadenti nella definizione del medesimo articolo;

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) E’ autorizzato, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. 33/1985, l’esercizio dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali e dal tetto dello stabilimento di cui la Ditta è titolare, nel quale si svolge attività di cui al punto c) dell’art. 39 comma 3 delle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
- 2) L’autorizzazione costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con il numero S1 recapitante nella condotta comunale di raccolta acque bianche di Via Pacinotti a norma dell’art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;
- 3) Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna “scarico in acque superficiali” della tabella 1 dell’Allegato B alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
- 4) La Ditta è tenuta ad installare, prima dell’attivazione dello scarico, un pozzetto di campionamento posto immediatamente a valle del disoleatore e prima del pozzetto di raccordo con le seconde piogge, in assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l’impianto di trattamento. Il posizionamento del pozzetto e/o le caratteristiche tecniche del sistema di scarico dovranno essere tali da

impedire che eventuali rigurgiti dal ricettore stesso possano inficiare la qualità delle acque di scarico. Il pozzetto dovrà essere fornito di idonea chiusura e provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e a evitare il ristagno delle stesse sul fondo; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.

- 5) **Entro i 30 giorni** successivi alla sua installazione, la Ditta dovrà inviare alla Scrivente Amministrazione e all'ARPAV – DAP di Venezia una planimetria aggiornata riportante l'ubicazione esatta del pozzetto, che dovrà essere chiaramente identificato con la dicitura "Pozzetto fiscale", corredata di un disegno tecnico attestante la conformità alle caratteristiche elencate nel precedente capoverso.
- 6) Il rilascio dei volumi d'acqua trattati deve essere attivato al massimo entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l'evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore.
- 7) La data di avvio dell'impianto secondo il progetto presentato dalla Ditta, e autorizzato all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicata tramite il SUAP competente, e contestualmente dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera e di ultimazione dei relativi lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Città Metropolitana di Venezia.
- 8) **Entro 60 giorni** dalla data di comunicazione di avvio dell'impianto di cui sopra e, successivamente, **almeno ogni 365 giorni**, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali.
- 9) I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quindici anni dalla loro data.
- 10) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.
- 11) Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 12) E' autorizzato l'esercizio dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi per lo svolgimento delle operazioni di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/06 individuate dai punti:

R13: messa in riserva dei rifiuti in ingresso e destinati a trattamento presso l'impianto,

R5: recupero di altre sostanze inorganiche consistente nella produzione delle seguenti End of Waste:

- **EoW 1 Nitrato di rame in soluzione al 55%** conformi alle specifiche indicate nella tabella 1.1.3 del parere tecnico di ARPAV prot. 79395 del 22.11.2023 (allegato 3);
- **EoW 2 Nitrato di rame in cristalli al 98%** conformi alle specifiche indicate nella tabella 1.2.4 del parere tecnico di ARPAV prot. 79395 del 22.11.2023 (allegato 3);
- **EoW 3 Nitrato di Cobalto in soluzione al 70%** conformi alle specifiche indicate nella tabella 1.3.3 del parere tecnico di ARPAV prot. 79395 del 22.11.2023 (allegato 3);
- **EoW 4 Alluminato di sodio in soluzione caustica** onformi alle specifiche indicate nella tabella 1.4.3 del parere tecnico di ARPAV prot. 79395 del 22.11.2023 (allegato 3);

R13/D15 : messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'impianto

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Garanzie Finanziarie

- 13) La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento un'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

NICOLA TORRICELLA il 26/09/2024 14:58:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2024 / 2647 del 26/09/2024

Prot.: 2024 / 61030 del 26/09/2024

29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.

- 14) Dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI).
- 15) Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
- 16) La fideiussione prestata ha una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione e pertanto il suo rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno sei mesi prima della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
- 17) Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta l'automatica sospensione dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Noventa di Piave ed all'Arpav.
- 18) L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, **entro 30 giorni** dalla scadenza della certificazione stessa, ovvero i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati nel medesimo termine
- 19) Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso entro 3 mesi le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, riducendo i quantitativi di rifiuti stoccati nei limiti coperti dal massimale garantito.
- 20) Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria sono quelle individuate nella **tabella 1** di seguito riportata:.

Tabella 1

CER	Descrizione	Operazioni di recupero
110105*	acidi di decappaggio	R13 –R5
110106*	acidi non specificati altrimenti	R13 –R5
110107*	basi di decappaggio	R13 –R5
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	R13 –R5
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110205*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	R13 –R5
110299	rifiuti non specificati altrimenti	R13 –R5
100599	rifiuti non specificati altrimenti	R13 –R5
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13 –R5

--	--	--

- 21) La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (R13) e dei rifiuti prodotti dall'attività (R13/D15 (ricevuti da terzi e/o prodotti), non può superare le **503 tonnellate**, distinto in **385 tonnellate** di rifiuti pericolosi (di cui al massimo **310 tonnellate** ricevute da terzi e **75 tonnellate** prodotte in impianto) e **118 tonnellate** di rifiuti non pericolosi (di cui al massimo **65 tonnellate** ricevute da terzi e **53 tonnellate** prodotte in impianto).
- 22) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **30 tonnellate/giorno, e le 6.000 tonnellate/anno**
- 23) In particolare, con riferimento all'operazione R5 svolta sul CER 110107* nei serbatoi S17-S16 il quantitativo massimo annuo di recupero rifiuti autorizzato è pari a **2500 t/annue**; il quantitativo residuale (rispetto al totale di 6000 tonnellate/annue) sarà ripartito tra le operazioni svolte nelle altre aree di trattamento autorizzate e sui rimanenti CER.
- 24) La linea di trattamento nei serbatoi S17e S16 è esclusivamente dedicata all'operazione di recupero R5 da svolgersi sul CER 110107*. Il terzo serbatoio in linea (S15) potrà essere utilizzato a seconda delle necessità per lo stoccaggio delle materie prime o per un deposito (R13) dei rifiuti. Ad ogni cambio di materiale/rifiuto la ditta provvederà alla corretta pulizia dei silos.
- 25) La ditta è autorizzata al trattamento di un solo CER alla volta negli impianti autorizzati; non è autorizzata la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di un medesimo CER proveniente da produttori differenti.
- 26) È consentita la miscelazione di un singolo CER con materie prime ai fini del trattamento del rifiuto medesimo, così come descritto nella documentazione progettuale.

Cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 –ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

- 27) Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono individuate nel parere di Arpav prot. 79395 del 22.11.2023 (allegato 3);
- 28) Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di end of waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nel parere di cui al punto precedente. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 29) Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, che devono essere ben identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
- 30) Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato
- 31) La data di scadenza dei cessati rifiuti è definita a un anno dalla produzione. Trattandosi di prodotto stabile, oltrepassata la data di scadenza, la Ditta ha facoltà di effettuare l'analisi di un campione del lotto e di immetterlo sul mercato previa verifica dei consueti parametri;
- 32) Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte i cessati rifiuti prodotti è subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti;
- 33) Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 34) **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento la procedura del Sistema di Gestione e del PGO per la cessazione della qualifica di rifiuto, integrata con le indicazioni previste da ARPAV nel parere prot. 79395 del 22.11.2023 (allegato 3), deve essere trasmessa a questa Amministrazione e all'ARPAV

- 35) Copia della procedura del Sistema di Gestione e del PGO sopracitata deve essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta;
- 36) La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000 e contenere le indicazioni fornite da ARPAV nel parere prot. 79395 del 22.11.2023 (allegato 3);
- 37) Una volta cessata la qualifica di rifiuto dovranno essere eseguiti gli adempimenti di cui al Reg. UE 1907/2006 e s.m.i. (REACH);
- 38) Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter c. 2 del D.Lgs. n.152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

- 39) I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV nr. 119 del 07.02.2018 -che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
- 40) L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualevolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualevolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualevolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- 41) La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
- 42) I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
- 43) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato ed in conformità con la norma UNI 10802:2013. In particolare le analisi sui rifiuti devono essere eseguite su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.
- 44) I rifiuti di cui ai CER 11.01.06*, CER 11.01.09*, CER 11.01.10, CER 11.01.15*, CER 11.01.98* in ingresso in impianto devono avere provenienza dal circuito dei trattamenti galvanici, con esclusione dei bagni di trattamento ai cianuri.
- 45) I rifiuti in ingresso destinati alla produzione della EoW 1 e EoW 2 devono presentare all'atto dell'omologa di accettazione concentrazioni di rame superiori al 2%;
- 46) I rifiuti in ingresso destinati alla produzione della EoW 3 devono presentare all'atto dell'omologa di accettazione concentrazioni di cobalto superiori al 1%;
- 47) I rifiuti in ingresso destinati alla produzione della EoW 4 devono presentare all'atto dell'omologa di accettazione concentrazioni di ossido di alluminio (Al_2O_3) superiore al 2% e di Sodio Idrossido (NaOH) superiore al 10%;

Prescrizioni rifiuti prodotti

- 48) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15), nelle aree identificate nella planimetria allegata e nella documentazione progettuale approvata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 4 lett d - 13), sono di seguito elencati: 060502*, 060503, 150110*, 060314, 161003*, 190205*, 190211, 190203, 190206, 190299;
- 49) Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 4 lett d - 13), dando comunicazione a questa Amministrazione a mezzo fax o PEC entro 48 ore dal momento in cui vengono generati;
- 50) I fanghi in uscita dal trattamento R5 del rifiuto identificato con CER 110107* (basi di decapaggio) in particolare saranno identificati con i seguenti CER:
- 51) 190205*: per i fanghi pericolosi derivanti dallo specifico trattamento di decantazione dell'alluminato sodico;
- 52) 190206: per i fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico diversi da quelli di cui alla voce 190205*;
- 53) I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti;
- 54) Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito;
- 55) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero/smaltimento presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione;
- 56) I rifiuti prodotti dalle attività manutentive dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella planimetria allegata (allegato 4);
- 57) Prescrizioni stoccaggio
- 58) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento;
- 59) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività;
- 60) I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione;
- 61) L'utilizzo dei reattori ed in generale delle aree di deposito sia per i rifiuti che in alternativa per le materie prime in ingresso all'impianto, potrà essere effettuata previa pulizia delle stesse ad ogni cambio di destinazione;
- 62) Ad ogni cambio di destinazione d'uso degli impianti e delle aree di stoccaggio, dovrà essere apposta opportuna cartellonistica indicante la presenza dei rifiuti (con descrizione degli stessi, anche mediante lo specifico CER) ovvero delle materie prime alternativamente trattate;
- 63) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 64) La messa in riserva dei rifiuti dovrà essere effettuata con contenitori chiusi, onde evitare il dilavamento meteorico. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti;

- 65) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
- 66) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà;
- 67) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 68) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati;
- 69) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **365 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori;

Prescrizioni di carattere generale nell'attività di gestione rifiuti

- 70) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;
- 71) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs. 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- 72) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- 73) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto;
- 74) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014;
- 75) Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 resa dall'interessato;
- 76) Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. Del 12.01.2006;
- 77) **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità;
- 78) La dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima;
- 79) Dovrà essere comunicata, via PEC o fax, entro 48 ore a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata

accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;

- 80) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità;
- 81) La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta;
- 82) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto;
- 83) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione di cui al punto 4 lett.a - 4)
- 84) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente in conformità a quanto previsto al punto 6 del presente provvedimento

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Noventa di Piave;

5

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

L'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione con almeno **30 giorni di anticipo**. Inoltre, **con un anticipo di almeno 180 giorni**, dovrà essere presentato alla Scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni; dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV.

7

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

8

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06.

9

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

10

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

11

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

12

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. / ARPAV END OF WASTE
- al Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. competente per territorio
- all'ARPAV Area tecnica gestionale - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti
- alla Regione Veneto (SEVESO)
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

13

Fanno parte integrante della presente Determina i seguenti allegati:

- Allegato 1a - Punti di emissione autorizzati e relativi limiti
- Allegato 1b - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev 10 del 01.08.2024;
- Allegato 3 – Parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Allegato 4 - Planimetria emissioni in atmosfera e rifiuti;

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

ALLEGATO 1a
PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

<i>Camino (n.)</i>	<i>Fase lavorativa</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Limiti (mg/Nm3)</i>
1	Reattore a caldo R2	Polveri	9
		Argento	1
		Bismuto	1
		Cerio	1
		Indio	1
		Molibdeno	1
		Rutenio	1
		Titanio	1
		Acido acetico	150
		Acido fosforico	5
		Acido solforico	2
		Ammoniaca	150
		Ossidi di azoto	350
		Ossidi di zolfo	200
		Selenio	1
		Selenio, manganese, rame, rodio, palladio, stagno, vanadio, piombo e loro composti	5
		cobalto, cromo (VI) e nichel e loro composti	1
2	Reattori a caldo R4 e R7	Polveri	9
		Argento	1
		Bismuto	1
		Cerio	1
		Indio	1
		Molibdeno	1
		Rutenio	1
		Titanio	1
		Acido acetico	150
		Acido fosforico	5
		Acido solforico	2
		Ammoniaca	150
		Ossidi di azoto	350
		Ossidi di zolfo	200

		Selenio	1
		Selenio, manganese, rame, rodio, palladio, stagno, vanadio, piombo e loro composti	5
		cobalto, cromo (VI) e nichel e loro composti	1
3	Reattore a caldo R5	Polveri	9
		Argento	1
		Bismuto	1
		Cerio	1
		Indio	1
		Molibdeno	1
		Rutenio	1
		Titanio	1
		Acido acetico	150
		Acido fosforico	5
		Acido solforico	2
		Ammoniaca	150
		Ossidi di azoto	350
		Ossidi di zolfo	200
		Selenio	1
8	Essiccatore E1	Selenio, manganese, rame, rodio, palladio, stagno, vanadio, piombo e loro composti	5
		cobalto, cromo (VI) e nichel e loro composti	1
		Polveri	20
		Argento	1
		Bismuto	1
		Cerio	1
		Indio	1
		Molibdeno	1
		Rutenio	1
		Titanio	1
		Ossidi di zolfo	200
		Selenio	1
		Selenio, manganese, rame, rodio, palladio, stagno, vanadio, piombo, silice e loro composti	5
		cobalto, cromo (VI) e nichel e loro composti	1

9	Reattori a caldo R2, R4, R5 e R7	Polveri	9
		Argento	1
		Bismuto	1
		Cerio	1
		Indio	1
		Molibdeno	1
		Rutenio	1
		Titanio	1
		Acido acetico	150
		Acido fosforico	5
		Acido solforico	2
		Ammoniaca	150
		Ossidi di azoto	350
		Ossidi di zolfo	200
		Selenio	1
		Selenio, manganese, rame, rodio, palladio, stagno, vanadio, piombo e loro composti	5
		cobalto, cromo (VI) e nichel e loro composti	1

ALLEGATO 1b

PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

<i>Camino (n.)</i>	<i>Attività</i>	<i>Riferimento esenzione D.Lgs. 152/06</i>
4	Centrale termica riscaldamento reattori R2-R4-R5-R7	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)
6	Cappe laboratorio analisi	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. jj)
7	Cappe laboratorio analisi	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. jj)

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA
(IN SOSTITUZIONE DI SCARPA CRISTIANA)
atto firmato digitalmente

